



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma



FONDAZIONE  
**TELOS**  
CENTRO STUDI DELL'ORDINE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI ROMA

# GLI STRUMENTI PER LE SOLUZIONI DELLA CRISI

Ciclo di Incontri

## GLI STRUMENTI PREMONITORI DELLA CRISI: GLI INDICATORI E GLI INDICI DI ALLERTA

Convegno di formazione professionale continua

Roma, Martedì 15 dicembre 2020

ore 15.00 - 17.30

WEBINAR

**Lodovico ZOCCA - Gli indici di allerta: patrimonio netto.  
DSCR, indici di settore e altri indicatori dello stato  
di crisi previsti dal CCII**

# Definizione di crisi e insolvenza - Art.2

## crisi

- «Stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate»

## insolvenza

- «Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni»

# Art. 12

---

## PROCEDURE DI ALLERTA

**L'emersione della crisi avviene tramite i c.d. STRUMENTI DI  
ALLERTA  
(parte I, Titolo II, Capo I)**

L'introduzione degli STRUMENTI DI ALLERTA nel nuovo Codice della crisi rappresenta senza dubbio uno degli obiettivi primari della riforma in atto che ha inteso privilegiare la conservazione dell'attività aziendale attraverso appunto un'emersione tempestiva della crisi prima che si generi un'insolvenza conclamata

# Art. 12



*Strumenti di  
allerta*

sono finalizzati – unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore secondo quanto previsto dal CC – a rilevare tempestivamente gli «indizi di crisi dell'impresa» al fine di consentire una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione

Sono rappresentati dagli oneri di segnalazione posti a carico di **specifici soggetti**:

- Organo Amministrativo
- Organo di controllo Societario, Revisore, Società di revisione
- Agenzia delle Entrate, INPS, Agente della riscossione (c.d. creditori pubblici qualificati)

# Art. 13



*indicatori  
della crisi*

Costituiscono indicatori della crisi ai sensi dell'art. 13: gli squilibri di carattere reddituale patrimoniale e finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso.



Tali indici saranno elaborati dal **CNDCEC** su base almeno triennale per ciascun codice attività e dovranno essere valutati unitariamente

## Art. 13 – incoerenze del testo

- lascia molto perplessi sotto il profilo sostanziale l'orizzonte semestrale di soli **sei mesi successivi** per l'esame della sostenibilità dei debiti:
  - evidente incoerenza con le tempistiche previste dal principio di revisione ISA Italia n. 570 sulla continuità aziendale
    - Par. 13: il revisore deve effettuare un apprezzamento della valutazione svolta dalla direzione aziendale sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento e se la valutazione della direzione copre un periodo inferiore ai dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, il revisore deve richiedere alla direzione di estendere la sua valutazione ad un periodo di almeno dodici mesi a partire da quella data.
  - Inoltre nel caso di imprese esercenti un'attività stagionale

# Focus sugli indici di squilibrio

---

- Il nuovo Codice individua nel citato art. 13 quali *indici significativi* quelli che misurano la *non sostenibilità* degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'*inadeguatezza* dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

# Focus sugli indici di squilibrio



Gli indici di squilibrio attengono per lo più al concetto di leva finanziaria



Oneri indebitamento  
Flussi di cassa che l'impresa  
è in grado di generare



Inadeguatezza mezzi propri  
mezzi di terzi



Va considerato che le imprese italiane sono spesso sottocapitalizzate, sfruttando **l'effetto leva**. Quindi il rischio è quello di vedere crisi anche laddove non ci sono.



# Focus sugli indici di squilibrio

---

- Gli indici sono elaborati dal CNDCEC in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T.
- nessun indice potrà mai assumere valori di riferimento che abbiano il carattere di universalità per tutte le imprese, neppure nell'ambito della stessa tipologia di attività economica
- l'analisi degli squilibri reddituali, patrimoniali ed economici previsti dall'art. 13 non potranno che essere il frutto di una più complessa analisi consuntiva e prospettica dell'intero sistema informativo aziendale da parte degli organi preposti
- Troverà quindi larga applicazione la deroga prevista dal comma 3 dell'art. 13

# Focus sugli indici di squilibrio

## La deroga prevista dall'art. 13:

- l'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne può **specificare le ragioni nella nota integrativa al bilancio** di esercizio **indicando**, nella medesima nota, **gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi**.
- in tal caso, un **professionista indipendente deve attestare l'adeguatezza** di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa e **l'attestazione viene allegata alla nota integrativa** al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante, producendo altresì effetti a decorrere dall'esercizio successivo.

# Gli indici di allerta elaborati dal CNDCEC

- Il CNDCEC ha elaborato gli indici di cui all'art. 13, co. 2, del CCI nel mese di novembre 2019, che dovranno essere approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
- Il CNDCEC ha anche definito un argomentato iter logico che, dall'esame dell'andamento aziendale, conduce alla rilevazione dei fondati indizi di crisi attraverso una

## STRUTTURA AD ALBERO E COMBINATA

- In sostanza, per diagnosticare uno stato rilevante di crisi, nei termini di cui all'art. 13 co. 1, occorre procedere con la verifica della sussistenza delle seguenti circostanze:

# Gli indici di allerta elaborati dal CNDCEC

1. preliminare rilevazione della presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti
2. verifica della presenza di un patrimonio netto negativo o inferiore al minimo di legge
3. Evidenza della non sostenibilità del debito nei sei mesi successivi attraverso i flussi finanziari liberi al servizio dello stesso:
  - A. Attraverso l'impiego del DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*) in un'ottica *forward looking* che deve assumere valori > 1
  - B. Solo qualora il DSCR non sia disponibile, o i dati prognostici occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente affidabili (anche dagli organi di controllo), si ricorre all'impiego combinato di una serie di cinque indici di settore, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che debbono allertarsi tutti congiuntamente:

# Gli indici di allerta elaborati dal CNDCEC


---

- a) indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- b) indice di adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- c) indice di ritorno liquido dell'attivo in termini di rapporto tra cash flow e attivo;
- d) indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- e) indice di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

Tali indici, a differenza del DSCR, sono elaborati a consuntivo.

### Grafico 3 - Il quadro degli indicatori nell'accertamento dello stato di crisi

#### SISTEMA DEGLI INDICI DI CUI ALLA DELEGA ART. 13. C. 2 (PARTE 1)



#### ALTRI INDICATORI DELLO STATO DI CRISI (PARTE 2)

Ritardi nei pagamenti  
reiterati e significativi  
(art. 13, c.1; art. 24)

Assenza  
delle prospettive  
di continuità  
per l'esercizio  
in corso per cause  
diverse da probabili  
insolvenze  
(art. 13,c.1)

# Analisi degli indicatori di allerta:

## Il Patrimonio netto negativo

- Trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un patrimonio netto negativo o, per le società di capitali, al di sotto del limite di legge
  - Il patrimonio netto che diviene negativo o scende sotto il limite legale per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate, è causa di scioglimento della società di capitali (art. 2484, co. 4 cod. civ.).
- Indipendentemente dalla situazione finanziaria, detta circostanza costituisce quindi un pregiudizio alla continuità aziendale, fintantoché le perdite non siano state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale.
- Ai fini segnaletici è ammessa la prova contraria dell'assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.

# Analisi degli indicatori di allerta:

## Il DSCR (*debt service coverage ratio*)

Modalità di calcolo: paragrafo 3.2.2. dell'elaborato del CNDCEC

- Per il calcolo del DSCR possono essere alternativamente seguiti due approcci
- La scelta tra i due approcci è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi.
- L'orizzonte temporale di sei mesi può essere ampliato alla durata residua dell'esercizio se superiore a sei mesi, se ciò rende più agevole ed affidabile il calcolo del DSCR.
- Per non essere sintomatico di uno stato di crisi deve assumere valori  $> 1$



# Analisi degli indicatori di allerta:

## Il DSCR (*debt service coverage ratio*)

### Modalità di calcolo – 1° approccio

- Il DSCR deriva da un budget di tesoreria che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi
- Per non essere sintomatico di uno stato di crisi deve assumere valori  $> 1$

#### Indicazione di calcolo del CNDCEC

(+) Totale entrate di liquidità previste nei successivi 6 mesi
(+) Giacenze iniziali di cassa
(-) Totale uscite di liquidità previste nei successivi 6 mesi (senza considerare le uscite del denominatore)
<b>Totale numeratore</b>
(+) Uscite contrattualmente previste nei successivi 6 mesi per rimborso quote capitali di debiti finanziari
<b>Totale denominatore</b>

# Analisi degli indicatori di allerta:

---

## Il DSCR (*debt service coverage ratio*)

### Modalità di calcolo – 2° approccio

- Il calcolo del DSCR è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi
- Per non essere sintomatico di uno stato di crisi deve assumere valori  $> 1$

# Analisi degli indicatori di allerta:

## Il DSCR (*debt service coverage ratio*)

### Modalità di calcolo – 2° approccio

#### Indicazione di calcolo del CNDCEC

(+) FCFO dei successivi 6 mesi (senza considerare le uscite del denominatore)
(-) Flusso finanziario dall'attività di investimento
(+) Disponibilità liquide iniziali
(+) Linee di credito disponibili nei successivi 6 mesi
<b>Totale numeratore</b>
(+) Uscite per debiti finanziari (capitale e interessi) previste nei successivi 6 mesi
(+) Uscite per rimborsi debiti fiscali e contributivi (incluse sanzioni e interessi) già scaduti previste nei successivi 6 mesi
(+) Uscite per rimborsi debiti vs fornitori o altri creditori (per ritardi non fisiologici) già scaduti previste nei successivi 6 mesi
<b>Totale denominatore</b>

#### Suggerimenti per il calcolo

1. Redigere il rendiconto finanziario prospettico
2. Individuare i debiti a cui si riferisce il denominatore e le conseguenti uscite incluse nel rendiconto prospettico per calcolare il valore del denominatore
3. Calcolare il valore del numeratore

# **Analisi degli indicatori di allerta:**

## **Gli indici di settore**

### **Indice di sostenibilità degli oneri finanziari**

Modalità di calcolo: paragrafo 3.2.3. dell'elaborato del CNDCEC

È il rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato:

$$\frac{\text{Totale interessi e altri oneri finanziari (C.17)}}{\text{Ricavi netti (A.1)}}$$

**Rileva se > 0 = al valore soglia**

# Analisi degli indicatori di allerta:

## Gli indici di settore

### Indice di adeguatezza patrimoniale

Modalità di calcolo: paragrafo 3.2.3. dell'elaborato del CNDCEC

Rileva se  $< 0$  = al valore soglia

È il rapporto tra patrimonio netto e debiti totali:

Totale Patrimonio Netto (A)
(-) Crediti verso soci p/vers.ti ancora dovuti (A)
(-) Dividendi deliberati non ancora contabilizzati
<b>Totale numeratore</b>
Totale Debiti (D)
(+) Ratei e risconti passivi (E)
<b>Totale denominatore</b>

# Analisi degli indicatori di allerta:

## Gli indici di settore

### Indice di ritorno liquido dell'attivo

Modalità di calcolo: paragrafo 3.2.3. dell'elaborato del CNDCEC

Rileva se  $< 0$  = al valore soglia

È il rapporto tra cash flow e attivo:

Risultato di esercizio
(+) Costi non monetari - Ammortamenti e svalutazioni (B.10)
(-) Ricavi non monetari
<b>Totale numeratore</b>
<b>Totale attivo dello stato patrimoniale (denominatore)</b>

# Analisi degli indicatori di allerta:

## Gli indici di settore

### Indice di liquidità

Modalità di calcolo: paragrafo 3.2.3. dell'elaborato del CNDCEC

È il rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine :

Rileva se  $< 0$  = al valore soglia

Totale Attivo Circolante (C)
(-) Crediti esigibili oltre esercizio successivo
(+) Ratei e risconti attivi (D)
<b>Totale numeratore</b>
Totale Debiti (D)
(-) Debiti esigibili oltre esercizio successivo
(+) Ratei e risconti passivi (E)
<b>Totale denominatore</b>

# Analisi degli indicatori di allerta:

## Gli indici di settore

### Indice di indebitamento previdenziale o tributario

Modalità di calcolo: paragrafo 3.2.3. dell'elaborato del CNDCEC

Rileva se  $> 0$  = al valore soglia

È il rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo :

Totale Debiti tributari (D.12)
(+) Totale Debiti vers. Ist. Di previdenza e sicurez. Sociale (D.13)
<b>Totale numeratore</b>
<b>Totale attivo dello stato patrimoniale (denominatore)</b>



# Analisi degli indicatori di allerta:

SETTORE	SOGLIE DI ALLERTA				
	ONERI FINAN. /RICAVI %	PATR. NETTO /DEB. TOTALI %	LIQUIDITÀ BREVE TER. (ATTIVITÀ A BREVE/PASSIVITÀ BREVE) %	CASH FLOW /ATTIVO %	(INDEB. PREV. + TRIB.) /ATTIVO %
<b>(A) Agricoltura silvicoltura e pesca</b>	2,8	9,4	92,1	0,3	5,6
<b>(B) Estrazione (C) manifattura (D) Prod.energia/gas</b>	3,0	7,6	93,7	0,5	4,9
<b>(E) Forn. acqua reti fognarie rifiuti (D) Trasm. energia/gas</b>	2,6	6,7	84,2	1,9	6,5
<b>(F41) Costruzione di edifici</b>	3,8	4,9	108,0	0,4	3,8
<b>(F42) Ingegneria civile (F43) Costr. specializzate</b>	2,8	5,3	101,1	1,4	5,3
<b>(G45) Comm. ingrosso e dett. auto (G46) Comm. ingrosso (D) Distrib. energia/gas</b>	2,1	6,3	101,4	0,6	2,9
<b>(G47) Comm. dettaglio (I56) Bar e Ristoranti</b>	1,5	4,2	89,8	1,0	7,8
<b>(H) Trasporto e magazzinaggio (I55) Hotel</b>	1,5	4,1	86,0	1,4	10,2
<b>(JMN) Servizi alle imprese</b>	1,8	5,2	95,4	1,7	11,9
<b>(PQRS) Servizi alle persone</b>	2,7	2,3	69,8	0,5	14,6

# Analisi degli indicatori di allerta:

## Periodicità del calcolo degli indici di crisi

- L'art. 24 individua alla lettera c) del primo comma il riferimento agli indicatori di crisi di cui all'art. 13 co. 2 e 3 ai fini della tempestività dell'iniziativa da parte del debitore.
- In particolare, il *dies a quo* rilevante per la tempestività dell'istanza di cui all'art. 19 CCI agli OCRI ovvero per la domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi è fissato con riferimento al superamento nell'ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati dal CNDCEC.
- Il riferimento ai tre mesi di superamento degli indici comporta l'esigenza di una valutazione almeno trimestrale degli stessi.
- Tale valutazione, in assenza di un bilancio approvato, dovrà essere condotta sulla base di una situazione infrannuale, avente natura volontaria, redatta dall'impresa per la valutazione dell'andamento economico e finanziario.

# Analisi degli indicatori di allerta:

## Periodicità del calcolo degli indici di crisi

- Il riferimento all'ultimo bilancio approvato è tecnicamente possibile esclusivamente per l'indicatore di patrimonio netto e per gli indici di settore
- Invece il calcolo del DSCR si basa necessariamente su dati di tipo previsionale che devono essere predisposti con cadenze più frequenti
- Occorre in particolare che il controllo degli indicatori di crisi sia più frequente qualora le condizioni economiche, finanziarie o patrimoniali dell'impresa siano tali da renderlo necessario

# Analisi degli indicatori di allerta:

## Gli indici di settore

### Note

- Le imprese che redigono il bilancio con le semplificazioni di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. calcolano tali indici ricorrendo alla situazione contabile usata per la redazione del bilancio, considerato che il loro bilancio può non mostrare alcune delle grandezze necessarie.
- Per le **imprese in liquidazione**, a condizione che esse abbiano cessato l'attività, l'indice rilevante della crisi è rappresentato dal rapporto tra il valore di realizzo dell'attivo liquidabile e il debito complessivo della società.
  - Rilevano comunque la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti o di un DSCR inferiore ad 1
  - Non è invece di per sé indicativa la presenza di un patrimonio netto negativo

# **Altri indicatori dello stato di crisi:**

---

## **Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi (art. 13, co. 1; art. 24)**

- I ritardi nei pagamenti si ritengono sempre reiterati e significativi se superano le soglie previste dalla lett. a) e dalla lett. b) dell'art. 24, co. 1 CCI o di cui all'art. 15 CCI ovvero comportino non episodiche azioni esecutive da parte dei fornitori, ovvero grave pregiudizio negli approvvigionamenti.

# GLI INDICATORI DELLA CRISI

Art. 13, C.C.I. e documento CNDCEC

## Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi

### Art. 24 C.C.I., co. 1, lett. A) e B)

- debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni
- debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti

### Punto 5.2 documento CNDCEC

- I ritardi nei pagamenti che comportano non episodiche azioni esecutive da parte dei fornitori
- I ritardi nei pagamenti che comportano grave pregiudizio negli approvvigionamenti
- I ritardi nei pagamenti degli istituti di credito che determinano la decadenza dal beneficio del termine
- I ritardi nei pagamenti degli istituti di credito che superano le soglie del default prudenziale previsto dalle linee guida dell'EBA. Ritardi di pagamento superiori a 90 giorni per importi:
  - i) in termini assoluti superiori a € 500;
  - ii) in termini relativi: superiori all'1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni verso il medesimo intermediario creditizio e finanziario ovvero il medesimo perimetro di consolidamento prudenziale

# GLI INDICATORI DELLA CRISI

Art. 13, C.C.I. e documento CNDCEC

## Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi

### **Art. 15 C.C.I., co. 2, lett.**

- a)** per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è superiore ai seguenti importi:
- Euro 100.000 se il volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente non è superiore a euro 1.000.000;
- Euro 500.000 se il volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente non è superiore a euro 10.000.000;
- Euro 1.000.000 se il volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente è superiore a euro 10.000.000;
- b)** per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;
- c)** per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

## **Altri indicatori dello stato di crisi:**

# **Assenza delle prospettive di continuità per l'esercizio in corso per cause diverse da probabili insolvenze (art. 13, co. 1)**

- La non sostenibilità dei debiti è una minaccia alla continuità, ma vi possono essere minacce alla continuità correlate ad altro tipo di eventi.
- Alcuni di questi sono intercettabili da un affidabile sistema di risk management, ma non sono rilevabili dagli indici di cui alla delega.
  - Ad es., rilevanti perdite per danni ambientali, controversie giudiziarie che coinvolgono i vertici della società, profondi dissidi nella proprietà, perdita improvvisa di clienti o fornitori fondamentali



# GLI INDICATORI DELLA CRISI

Art. 13, C.C.I. e documento CNDCEC

**Assenza di prospettive di continuità per l'esercizio in corso diverse da probabili insolvenze**

## **Punto 6.1 del documento CNDCEC**

- Minacce di vario genere alla continuità aziendale diverse dall'insostenibilità dei debiti.
- Sono minacce non rilevabili dagli indici di bilancio, neppure in forma probabilistica.
- Si deve prendere in considerazione quanto indicato dal Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 570 sulla continuità aziendale

## **Esempi di minacce da monitorare**

- intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;
- perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione
- perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà con il personale;
- scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;
- comparsa di concorrenti di grande successo.
- procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.